

Interpellanza

Al Ministro della salute. -

Premesso che:

l'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ha stabilito che, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale, il Ministro della salute disponesse linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte delle società sportive professionistiche e dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici (DAE);

il decreto ministeriale 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169, del 20 luglio 2013, ha previsto, all'articolo 5, comma 5, per le società dilettantistiche, l'obbligo di dotarsi dei defibrillatori, in 30 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento;

essendo da più parti giunte richieste di differimento del termine, previsto inizialmente per il 20 gennaio 2016, il Ministero della salute, di concerto con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha ritenuto opportuno, con decreto dell'11 gennaio 2016, prorogare il termine relativo all'obbligatorietà della dotazione di 6 mesi, per consentire il completamento, su tutto il territorio nazionale, delle attività di formazione degli operatori del settore sportivo dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici;

il Governo, in XII Commissione permanente (Affari sociali) alla Camera, in risposta all'atto di sindacato ispettivo 5-07573 (seduta di giovedì 11 febbraio 2016), ha definito l'impianto dei provvedimenti adottati in materia di formazione degli operatori, come "finalizzato a garantire, su tutto il territorio nazionale, personale formato al corretto uso dei defibrillatori";

in sintesi, le linee guida allegate al decreto ministeriale 24 aprile 2013, prevedono, tra l'altro, l'obbligo di dotarsi del DAE all'interno dell'impianto in cui si esplica l'attività sportiva dilettantistica, con onere della dotazione e della manutenzione dello strumento a carico della società;

le linee guida prevedono, ancora, la possibilità di associarsi da parte delle società sportive e quella di demandare gli oneri previsti dalla normativa al gestore dell'impiantistica, previa sottoscrizione di un accordo sulle responsabilità; inoltre è stato previsto che i corsi di formazione per l'utilizzo dei defibrillatori da parte del personale non sanitario, siano svolti da centri di formazione accreditati dalle regioni;

purtroppo, il 14 febbraio scorso, nel comune di Trinitapoli, in Puglia, presso un impianto sportivo comunale gestito da un privato, è morto un ragazzo di 13 anni, dopo una partita di calcetto. La tragica cronaca dell'episodio, secondo quanto riportato alla stampa dallo zio del ragazzo, evidenzia la mancanza del defibrillatore semiautomatico, sia presso l'impianto sportivo, sia sul primo automezzo di soccorso accorso sul luogo, mentre si sarebbe dovuto attendere l'arrivo della seconda ambulanza adeguatamente medicalizzata, per avere a disposizione il defibrillatore e un medico;

sempre da notizie di stampa, si apprende come l'associazione volontari soccorritori abbia affermato, al contrario, che, in realtà, la prima ambulanza fosse dotata di 2 defibrillatori, di cui "uno è stato utilizzato, come da protocollo, per cercare di rianimare con diversi tentativi il piccolo";

considerato che:

al di là dell'accertamento sulle responsabilità dell'accaduto, compito della magistratura, e delle indagini scientifiche che stabiliranno se, eventualmente, fosse stato possibile salvare quella vita, tramite l'utilizzo immediato del DAE, è da notare come le norme sull'obbligatorietà della dotazione strumentale possano ancora non trovare riscontro agli inizi del 2016, fatto gravissimo;

i 30 mesi di tempo, previsti inizialmente dalle norme, sono apparsi certamente come un orizzonte temporale assolutamente ampio e non è assolutamente possibile disporre ulteriori proroghe circa l'entrata in vigore dei termini previsti sull'obbligo di dotazione;

se, quindi, è prioritariamente necessario che le disposizioni normative trovino applicazione quanto prima, sono stati anche posti dall'interpellante dubbi circa la corretta applicazione, in tema di responsabilità, dei contenuti nelle linee guida ministeriali, nell'atto di sindacato ispettivo, 3-02324 del 28 ottobre 2015;

da una parte, infatti, l'intero impianto dei provvedimenti è stato pensato a tutela della salute e per la salvaguardia della vita di chi pratica attività sportiva dilettantistica, obiettivo primario e rispetto al quale non si possono permettere ulteriori rinvii, dall'altro, allo stesso tempo, si dovrebbero chiarire, con atti ministeriali di correzione, alcune questioni 'aperte', connesse all'entrata in vigore della normativa, sollevate da numerosi operatori del settore e richiamate nell'atto parlamentare sopraindicato;

nelle disposizioni ministeriali vi sono, infatti, a parere dell'interpellante carenze circa aspetti rilevanti, come, ad esempio, quelle sugli obblighi imposti a società che svolgano prevalentemente all'esterno di impianto la propria attività, le quali non comprendono come poter rispettare gli obblighi sui defibrillatori, riferiti esclusivamente all'impiantistica;

nella sostanza, va assicurato un corretto bilanciamento tra l'esigenza del più tempestivo rispetto dell'obbligo di dotazione dei defibrillatori da parte delle società sportive dilettantistiche, per evitare al massimo l'eventuale ripetersi di fenomeni come quello riportato, per cui non ci dovrebbero assolutamente essere ulteriori rinvii, e la questione delle responsabilità poste in capo alle medesime società, dal momento che sono state rilevate alcune criticità nell'impianto delle disposizioni ministeriali,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti riportati;

se non intenda, in ogni caso, effettuare una ricognizione della presenza dei defibrillatori semiautomatici all'interno degli impianti sportivi, in ogni regione, prima dell'entrata in vigore dei termini relativi all'obbligatorietà per le società sportive dilettantistiche;

come intenda intervenire, nel caso mediante appositi provvedimenti di propria competenza, per chiarire circa la fattiva applicazione delle disposizioni ministeriali, come già richiesto nell'atto di sindacato ispettivo citato;

se non intenda prevedere, in collaborazione con le regioni, adeguate forme di monitoraggio sul rispetto degli obblighi delle disposizioni ministeriali, dopo l'entrata in vigore delle norme.